



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00186 ROMA - VIA DI S. MARIA DELL'ANIMA, 10

TEL. 6889901 - FAX 6879520

Roma,

- 3 FEB. 2000

Prot. n./P/00/

Cod. NC3

Cod. DT/dt

000111

A tutti i Consigli degli Ordini
degli Architetti d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: **Competenze professionali - Sentenza TAR Toscana n.799/99.**

Si trasmette, allegata alla presente, copia della sentenza n. 799/99 emessa dalla 1^a Sezione del TAR per la Toscana con la quale è stato accolto il ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Pistoia, in accordo con il locale Ordine degli Ingegneri.

Tale ricorso era stato proposto per l'annullamento del provvedimento di rilascio di due concessioni edilizie, a firma di geometra, da parte del Comune di Monsummano Terme.

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)

All.:c.s.

In nome del Popolo Italiano

N. 709 REG. SEN.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

ANNO 1999

PER LA TOSCANA

N. 29 REG. RI.

- I^a SEZIONE -

ANNO 1989

SENTENZA

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso N° 29/1989 proposto da **ORDINE DEGLI INGEGNERI E ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PISTOLA**, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Bechi del Foro di Pistoia ed effettivamente domiciliati nello studio dell'avv. Elena Viganò, in Firenze, via Puccinotti n. 45,

contro

COMUNE DI MONSUMMANO TERME, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Magnini ed elettrivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gabbrilli in Firenze, via Cavour n. 32;

per l'annullamento;

del provvedimento di rilascio delle concessioni edilizie n. 186 e n. 187 del 25.7.1988, a firma del Sindaco di Monsummano Terme,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa.

Relatore, alla pubblica udienza del 16 giugno 1999, il cons. Saverio Romano.

Udito, altresì, per la parte resistente l'avv. L. Magnini;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con sentenza interlocutoria n. 98 del 1988, il Tribunale, considerato che da parte del Comune resistente era stato, eccettuata la tardività del ricorso rispetto alla data di pubblicazione degli atti impugnati all'albo pretorio comunale, ma che non era stata offerta prova dell'avvenuta pubblicazione, e della relativa data, necessaria per la verifica della fondatezza della eccezione proposta, riteneva indispensabile acquisire copia dell'avviso pubblicato nel predetto albo pretorio relativo alle concessioni di che trattasi, insieme con la copia dei progetti approvati, unitamente ad una relazione dell'ufficio tecnico comunale in ordine alle caratteristiche tecniche degli interventi progettati con particolare riferimento alle opere in cemento armato ivi previste.

A seguito della predetta sentenza interlocutoria, l'Amministrazione resistente ha depositato presso la Segreteria la documentazione concernente le domande di concessione oggetto di impugnativa, unitamente alla relazione illustrativa richiesta.

Preliminarmente, quanto alla predetta eccezione di tardività, si rileva che presso il Comune non risulta la pubblicazione delle concessioni in questione (v. relazione dell'ufficio comunale); il ricorso va, pertanto, considerato tempestivo, essendo stato notificato entro 60 giorni dalla effettiva conoscenza

Dagli elementi istruttori acquisiti risulta inoltre:

a) che entrambe le istanze di concessione sono state presentate dalla

"Coop Edilizia La Pineta" il 6 luglio 1986.

- b) che le due concessioni sono state rilasciate in pari data, il 25 luglio 1988;
- c) che le istanze e relative concessioni hanno ad oggetto la costruzione di due fabbricati su due lotti contigui dell'area Peep di Via Pineta, individuati come "lotto A" e "lotto B";
- d) che i due edifici composti ciascuno di otto casette a schiera, sono progettati unitariamente, come unitaria è la progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree comuni;
- e) che la volumetria complessiva è pari a circa 8.400 m.c., comprese le parti interrato;
- f) che ciascun fabbricato consta di un piano seminterrato, un piano rialzato, un piano primo e un piano soffitta;
- g) che nella costruzione dei fabbricati è necessario impiegare cemento armato nella realizzazione delle "scale, dei cordoli sopra le fondazioni, dei cordoli dei solai, ecc." nonché dei terrazzi.

Sulla base degli elementi di fatto acquisiti in giudizio, ritiene il Collegio che le costruzioni di cui trattasi non possono rientrare nella nozione di "modeste costruzioni civili", di cui all'art. 16, lett. m del R.D. 11.2.1929 n. 274, né sotto il profilo quantitativo, trattandosi di due fabbricati comprendenti una pluralità di appartamenti con cubatura complessiva di circa 8.400 m.c., né sotto il profilo qualitativo, trattandosi di progettazione complessa in area Peep, comprendente due edifici e sedici appartamenti, nonché l'urbanizzazione primaria e le aree comuni.

Inoltre, nelle costruzioni di cui trattasi è impiegato cemento armato, mentre la citata disposizione, alla lett. f, esclude che possa essere affidata ad un

geometra la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili comportanti l'impiego di cemento armato, essendo la competenza del geometra limitata (in ordine alle opere in cemento armato) alle "costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole", sempre che le predette opere "non richiedano particolari elementi di calcolo".

Vero è che la giurisprudenza, in materia, ha stabilito che la competenza professionale dei geometri in ordine alle "modeste costruzioni civili" va individuata sulla base del criterio primario tecnico-qualitativo e, in funzione complementare, di quello quantitativo, ambedue rapportabili ai progressi tecnico-scientifici che la materia conosce nel tempo, con la conseguenza che l'ampiezza della superficie o la mole della volumetria non costituiscono *ex se* un parametro oggettivo sufficiente ai fini della detta definizione (TAR Toscana, II, 21.12.1994 n. 501); peraltro, la stessa giurisprudenza ha precisato non solo che la competenza dei geometri, per quanto riguarda le opere in cemento armato, è limitata alle "costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole", ma che ogni opera in c.a., la cui stabilità interessi l'incolumità delle persone, è riservata, ex art. 1 R.D. 16.11.1939 n. 2229, agli ingegneri e agli architetti iscritti all'albo (TAR Campania, Napoli, 12.5.1997 n. 1219, Cass. Civ., 19.4.1995 n. 4364).

In particolare la Corte costituzionale, con decisione 27.4.1993 n. 199, ha statuito che il criterio dirimente sulla nozione di "modestia dell'opera", quale discrimine tra la competenza dei tecnici laureati e quella dei tecnici diplomati, va dedotto da nozioni di comune esperienza circa la struttura dell'edificio e le sue modalità costruttive valutate sotto il profilo quantitativo ed economico

(TAR Puglia, Bari, II, 21.6.1995 n. 522)

Mezz

Nella specie, il riferimento al criterio quantitativo-economico, che prende in considerazione la cubatura, il numero dei piani ed il costo di costruzione, depono nel senso di escludere che le opere sopra descritte possano essere qualificate come "modeste" (lo stesso giudice di appello ha escluso la competenza dei geometri per costruzioni con cubatura di 5.400 mc. - C.S., V. 12.11.1985 n. 390 - inferiore a quella di cui si discute).

2 - Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati.

Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, **ACCOGLIE** il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in L. 2.000.000 (duemilioni)



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 15 giugno 1999, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Avv. Riccardo VIRGILIO - Presidente

Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere

Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est.rel.

_____ - Segretario Generale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 OTT. 1999

Firenze, li 26 OTT. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE